

Accordo territoriale applicativo del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
per le aziende del settore turismo, pubblici esercizi e agenzie di viaggio
della provincia di Belluno

Il giorno 26 maggio 2021, presso la sede di Confcommercio - Imprese per l'Italia della provincia di Belluno

si sono incontrati

Il Presidente di Confcommercio - Imprese per l'Italia della provincia di Belluno (di seguito Confcommercio BL) Paolo Doglioni, assistito dal Direttore Luca Dal Poz e da Tiziano Lazzaretti, Responsabile Ufficio sindacale, in quanto delegato da Federalberghi Belluno Dolomiti, Faita Nordest, Fiavet e Fipe Confcommercio;

la Presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina d'Ampezzo, Roberta Alverà;


e

le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori, rappresentate dai Segretari generali, della Filcams CGIL Fulvia Diana Bortoluzzi, della Fisascat CISL, Stefano Calvi, e della Uiltucs, Massimo Marchetti;

alla presenza dell'Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Belluno, rappresentato dal Presidente Sandro Lavanda;

premessi

- che in data 18 novembre 1996 è stato sottoscritto da Confcommercio, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs l'Accordo interconfederale applicativo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il decreto legislativo n. 81 (testo unico per la sicurezza sul lavoro), che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 ha apportato correzioni e integrazioni al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- che gli articoli 47, 48 e 50 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori, affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni;
- che l'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio;
- che l'articolo 37, comma 12, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori;



1



- che l'Accordo tra Stato, Regioni e Province autonome del 21 dicembre 2011 ha disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

considerato

- che le parti in epigrafe ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- che il sistema delle aziende del turismo è rappresentato prevalentemente da piccole medie attività in cui, proprio per il ridotto numero di addetti l'applicazione organizzativa del sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza si rivela complessa;
- che le parti in epigrafe concordano sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- che le parti in epigrafe ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il decreto legislativo n. 81 del 2008 con particolare riferimento ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori posti in capo al datore di lavoro.

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano il seguente accordo

1. Ambito di applicazione

Il presente accordo ha validità per tutte le aziende della provincia di Belluno, che applicano integralmente i CCNL e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni firmatarie del presente accordo e che siano aderenti all'Ente bilaterale del turismo della Provincia di Belluno.


2. Costituzione dell'Organismo paritetico provinciale (O.P.P.)

Le parti con il presente accordo costituiscono, l'Organismo paritetico provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. L'O.P.P., che opererà all'interno dell'Ente bilaterale del turismo di Belluno, è composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio BL e dall'Associazione albergatori di Cortina d'Ampezzo e da tre rappresentanti nominati da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs.

3. Compiti dell'Organismo paritetico provinciale

L'O.P.P. di cui al precedente punto 2 svolge i compiti previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;



Handwritten signatures of the parties involved in the agreement, including representatives from Confcommercio BL, Associazione albergatori di Cortina d'Ampezzo, Filcams CGIL, Fisascat CISL, and Uiltucs.

2. supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
3. promuove attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali, su richiesta delle imprese;
4. riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'accordo Stato Regioni citato in premessa in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del lavoro 29 luglio 2011, n. 20;
5. effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite l'O.P.P. potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

4. Sistema della rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale 18 novembre 1996, nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 81 del 2008 le parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'articolo 47 del predetto decreto legislativo si applica quanto previsto dall'articolo 48 secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza.

I rappresentanti territoriali dei lavoratori per la sicurezza sono designati nel numero di tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo, ed i nominativi sono formalmente comunicati all'O.P.P.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, nell'esercizio delle sue funzioni, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del comma 8 articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dal presente accordo.

L'R.L.S.T. è tenuto nello svolgimento della sua attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche a richiesta dell'R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati.

L'R.L.S.T. dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le organizzazioni sindacali procedano alla revoca dell'incarico, ed è rinominabile. La revoca dell'incarico dell'R.L.S.T. dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P.

Il R.L.S.T. che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale. In ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T.

Il R.L.S.T. può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento. L'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 15 giorni prima della sua attuazione tramite e-mail o fax. In caso di infortunio grave il R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda.

Rimane fermo per le aziende individuate di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al precedente paragrafo, in caso di accesso in azienda, il R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente dell'associazione datoriale, segnala a mezzo e-mail o fax alla segreteria dell'O.P.P. con almeno 15 giorni di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto (e-mail, fax o raccomandata) data e ora della visita all'azienda all'esponente nominato da Confcommercio BL.

5. Finanziamento

Le parti concordano che, in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'O.P.P. sulla sicurezza e della rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale rientra nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall'Ente bilaterale del turismo della provincia di Belluno, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Qualora le disposizioni contenute nell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 trovino attuazione, le parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

6. Accordo interconfederale in materia di sicurezza

Le parti si incontreranno per il necessario adeguamento del presente accordo rispetto ad eventuali nuove previsioni in materia, anche susseguenti al rinnovo dell'accordo interconfederale nazionale tra Confcommercio e organizzazioni sindacali dei lavoratori.

7. Formazione dei lavoratori in materia di sicurezza

L'O.P.P. costituito interverrà nella promozione, divulgazione e nelle richieste di collaborazione, finanziando, nei limiti delle delibere assunte dall'Ente Bilaterale del Turismo la formazione in materia di sicurezza prevista dall'accordo Stato Regioni citato.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a blue signature on the right side.


8. Decorrenza e validità dell'accordo

Il presente accordo, fatto salvo quanto previsto ai punti 5 e 6, ha validità fino al 31 dicembre 2025.

Belluno, 26 maggio 2021

Per Confcommercio

Il Presidente
Paolo Doglioni



Il Direttore
Luca Dal Poz




Tiziano Lazzaretti



Per L'Associazione Albergatori di Cortina

Il Presidente
Roberta Averà




Per FILCAMS CGIL
Fulvia Diana Bortoluzzi



Per FISASCAT CISL
Stefano Calvi



Per UILTuCS UIL
Massimo Marchetti



Il Presidente dell'Ente Bilaterale

Sandro Lavanda



